
GLI ISTITUTI DI BENEFICENZA DEI BORBONE

Riportiamo un prezioso ed inedito contributo documentale, segnalatoci dal compatriota e collaboratore Gianfranco Nassisi che il giornale **IL FRIZZO** <http://www.ilfrizzo.it/Luceriae.htm> di Lucera ha voluto offrire a tutti noi in onore di S.M. Ferdinando II nel 150esimo anniversario della sua morte.

Quale regalo migliore alla memoria del nostro Re se non quello di raccontare la verità, e che verità, su un governo illuminato da Dio ed amato dal Popolo?

Quale regalo migliore ai tanti appassionati di storia patria che avranno tra le mani questi nuovi elementi, tesoro per il recupero storico-identitario della nostra Terra.

Coloro che volessero manifestare il proprio compiacimento alla Redazione del “**IL FRIZZO**”, possono scrivere a info@ilfrizzo.it .
Buona lettura.

Cap. Alessandro Romano

Gli istituti di beneficenza a Lucera **in epoca borbonica**

Il “Real Orfanotrofio Ferdinando”, un conservatorio di istruzione e di sostentamento per le ragazze bisognose.

Il decurionato cittadino volle intitolare l’istituto a Ferdinando II di Borbone, Re e Statista che fece Grande il Sud.



Lucera, 05.06.2009 - Centocinquant'anni fa moriva **Ferdinando II di Borbone**, penultimo Sovrano del Regno delle Due Sicilie: a Napoli ed in altre parti del Mezzogiorno sono stati programmati incontri, conferenze, mostre, forum, dibattiti e festeggiamenti. Anche Lucera vuole ricordare e rendere omaggio – ad iniziare dal seguente contributo scritto – a questo Re e Statista che seppe far grande e progredire il Sud, dando orgoglio e dignità ad un popolo, quello stesso popolo che, ahimè!, oggi sembra essere in balia di governanti ‘a dozzina, affaristi e “intrallazzieri”.

Nel 1849 a Lucera, durante il governo dei Borbone, si contava la presenza di 4 istituti di beneficenza: il Conservatorio della SS. Annunziata, il San Carlo, il Cimino-Gargano ed il Santa Maria Patrona. Nel 1850 si aggiunse anche il quinto istituto che in un primo momento sarà chiamato “Eredità Pellegrino”, dislocato nei locali degli ex padri Agostiniani (San Leonardo). Che l'istituto fosse già attivo da quest'anno lo si desume da una delibera dell'Università di Lucera del 4 luglio 1851: *«Il Decurionato sotto la presidenza di Pietro Pesce Decurione anziano esamina i conti morali del passato esercizio 1850 tenuti dalla commissione degli ospizi di questo comune dei 5 stabilimenti: SS. Annunziata, San Carlo, Monte Cimino-Gargano, Santa Maria Patrona e Eredità Pellegrino»*. C'è da aggiungere che un'iniziativa tendente all'apertura di un nuovo orfanotrofio da istituire presso gli ex padri Agostiniani era già stata avanzata negli anni precedenti. Il 31 agosto del 1843, infatti, il vice canonico D. Tommaso Vigilanti ed alcuni parroci chiesero al Comune di Lucera la concessione del Monastero di S. Leonardo per *«adibirlo a reclusorio di donzelle che si diceva di dover essere mantenuto dal Vescovo di questa diocesi»*.

Il comune rispose che il locale del monastero di S. Leonardo *«trovasi superioramente destinato a raccogliere le fanciulle povere della città, le quali mancano di un ricovero di abitazioni»*, aggiungendo che *«l'iniziativa porterebbe un gran vantaggio alle donzelle le quali mancano di qualunque appoggio»*, e tuttavia considerando che *«il Vescovo appresterebbe alle donzelle i mezzi di mantenimento, ma di questo assenso non risulta da alcun documento per iscritto»* e considerato, inoltre, che *«per stabilirsi un reclusorio di donzelle vi è necessaria della rendita fissa e per la manutenzione del locale»* e visto, infine, che *«trovansi vicino l'arrivo di Monsignor Vescovo in questa città così si trova utile rimettere la decisione definitiva della domanda alla Commissione per esaminare col medesimo prelado sulle rendita fissa e assegno per il novello stabilimento»* il decurionato delibera di *«attendere l'arrivo del vescovo per stabilire il numero delle donzelle da richiedersi nel medesimo, che intende stabilirsi, sotto quale assegnamento fisso voglia così come anche per la manutenzione del locale»* e pertanto, si prega il sindaco che faccia rapporto al Collegio onde provvedere ad esprimersi sull'oggetto.

Del seguito di tale richiesta non si ha notizia, resta il fatto che, nel 1850, grazie a Tito Pellegrino, il “novello istituto” viene elencato tra gli stabilimenti che dovranno presentare il *«conto morale»* annuale.

Tito Pellegrino morì nel febbraio del 1847 nella casa sita a “Largo Nocelli”; nel suo testamento dispose *«erede universale e particolare il Conservatorio dell'Annunziata con l'obbligo allo stesso Pio Stabilimento di soddisfare»*, come dichiarato dal Sindaco Direttore Giambattista D'Ameli dell'Amministrazione Comunale – Segretariato di Beneficenza: ricezione di denuncia di una disposizione testamentaria – *«quei legati inerenti al disposto, come si*

descrivono nel di lui testamento olografo, che nel detto suo foglio me ne faceva cenno»; col detto testamento, inoltre, dispose di «pagare all'arciconfraternita di Santa Maria delle Grazie di Lucera una rendita di centoventi ducati annui». Tito Pellegrino possedeva anche una ricca biblioteca a dimostrazione del grado di cultura che si respirava nella Lucera Borbonica; tra i suoi libri figuravano, ad esempio, testi come: “Elementi di Fisica” (Napoli, 1818); “Istoria romana”; “Elementi di aritmetica e geometria”; cinque volumi della “Metafisica” del Genovesi, Napoli, 1751; “Logica” del Genovesi (Napoli, 1802); “Elementi di Metafisica” sempre del Genovesi (Napoli, 1791); 14 volumi degli “Annali d’Italia” (Napoli, 1778); “La vita di Maria Santissima”, Coppola (Napoli, 1827); “Piante e Prospetti” del Palladio (Venezia, 1797); 16 volumi dello “Spettacolo della Natura” (Napoli, 1767); “Diritto feudale”; “Testi di leggi amministrative e sue interpretazioni”; Alfieri, “Tragedie”; “Il manuale del proprietario”; Alpiani, “De juris Criminali” (Napoli, 1756); “Antichità di Capua”, Pellegrino (Napoli, 1771); un volume di “Lezioni di greco e latino”; Peregrino, “Historia Principatum Longobardorum” (Napoli, 1742); “Poesia volgare”; Catullo, Tibullo e Propertio (Napoli, 1780); “D. Chisciotte” (Venezia, 1795); “Santa Filomena” (Napoli, 1829); “Ovidio” (Napoli, 1805); “Orazio” (Venezia, 1806); “Grammatica francese”; “Lettere moderne”; Majelli, “Retorica” (Napoli, 1797); “Storia della letteratura italiana” (Napoli, 1829); Miller, “Storia universale” (Napoli, 1830); Bacone, “Sermoni” (Napoli, 1833); Porzio, “Della congiura dei Baroni” (Napoli, 1831); Foscolo, “Letteratura” (Napoli 1832); Partorcale, “Grammatica ad uso del seminario napoletano” (Napoli, 1805); ecc.

Ferdinando II si recò in visita a Lucera due volte, nel 1831 e nel 1841 e, come segno di gratitudine verso la città, nominò, il 4 marzo del 1848, suo figlio, il Principe Don Giuseppe Maria, Conte di Lucera (nel Museo Civico “Fiorelli” di Lucera sono custoditi due quadri in perfetto stato di conservazione nei quali sono ritratti Ferdinando II di Borbone e Maria Teresa Isabella alla quale venne dedicato il “Real Teatro” poi intitolato inspiegabilmente a Giuseppe Garibaldi). Numerosi provvedimenti, tra i più svariati, furono decretati dal sovrano durante il suo regno verso la città, non ultimi quelli emanati nell’anno 1856, in uno dei quali si approvava «la ripristinazione del Monte dei Pegni fondato da Niccola Pascale»; il decreto del 22 aprile «contenente la sovrana approvazione per la istituzione di un Consiglio edilizio nel comune di Lucera» e il decreto «col quale si affida la direzione morale e religiosa dei detenuti nelle prigioni di Lucera ai Padri della Compagnia di Gesù, destinando le Suore della Carità alla cura delle carceri per le donne». (Il 28 febbraio 1856 Ferdinando II emana anche il «**Regolamento** per la valutazione e pel pagamento ai proprietari dei fondi che verranno occupati per la costruzione della ferrovia delle Puglie»). Ferdinando II non di rado veniva alla fiera di Foggia ove non disdegnava comprare prodotti pugliesi (nel 1844 – e pensare che oggi si parla tanto di tracciabilità dei prodotti! – emanò un decreto col quale imponeva di certificare l’origine dell’olio di oliva della Puglia all’epoca trasportato in tutto il mondo). Il Re e la famiglia, poi, avevano una particolare venerazione verso la patrona di Lucera, Santa Maria: nel 1859, a causa delle cattive condizioni fisiche di Ferdinando II, che di lì a poco lo avrebbero portato alla morte, suo fratello, il Principe Leopoldo, Conte di Siracusa – su espresso desiderio del Re – venne in pellegrinaggio a Monte Sant’Angelo, alla Madonna dell’Incoronata e a Lucera a pregare nel tempio di Santa Maria. Nel 1851 il comune di Lucera – per il «novello orfanotrofio Pellegrino» – chiede che vengano adempite due richieste: **1.** «che lo stato stimato del locale degli

aboliti PP. Agostiniani debba essere sottoscritto dai componenti la commissione locale, e dagli agenti della comunale amministrazione»; **2.** «che il decurionato deve con motivato atto riconoscere la esperienza dell'ammontare della valuta di tutte le parti del locale descritto». Il Decurionato visto «l'estimativo» dell'architetto Filippo Gifuni sottoscritto da tutte le persone indicate nel suddetto provvedimento... Considerato che lo «stato estimativo» suddetto contiene la «valutazione della chiesa denominata S. Leonardo, del locale del convento contiguo, giardino, ed altri accessori benché comprende l'intero locale appartenente agli aboliti PP. Agostiniani di proprietà del comune medesimo ceduto pel novello conservatorio di fondazione Pellegrino, ed a tenore della descrizione, e consegna fatta dal sindaco al commissario di beneficenza, e da questi alla commissione amministrativa locale; veduto il verbale col quale lo stato estimativo formato è con tutta esattezza, religiosità e perizia dell'architetto suddetto alla somma di ducati 10407:74 e cioè ducati 6235:54 valore della chiesa e compreso in essa, e ducati 4172:20 per convento, giardino, e tutt'altro, valore che il decurionato à trovato regolare. Considerato che per rendere più celere l'istallazione dello stabilimento Pellegrino, il sindaco à anche fatto redigere il borro d'istiro enfiteutico da questo nostro decurione D. Pietro Pesce, il quale letto, esaminato, e discusso dal decurionato si è trovato regolare nell'interesse del comune cedente... Ad unanimità ritiene come esatto, giusto e regolare lo stato estimativo di sopra indicato, contenente il medesimo tutte le singole parti del locale PP. degli Agostiniani, che approva. Approva che siani il borro dell'istiro da stipularsi tra il comune, e la commissione amministrativa di beneficenza». Nel maggio del 1851 viene deliberato dall'Università di Lucera un «indirizzo da mandarsi a S. M. il Re perché l'orfanotrofio Pellegrino sia intitolato sotto il suo Real Trono. Dal lodato Signor Sindaco si è esposto, che S. M. il Re (N. S.) nella clemenza del suo Real Animo con Sovrano rescritto comunicato dal Sig. Intendente della Provincia si è degnato permettere, che il novello orfanotrofio da fondarsi mercè l'eredità del fu D. Tito Pellegrino sia intitolato con l'Augusto suo nome, e che si rassegni ai piedi del Real Trono anche da parte della commissione amministrativa degli ospizi, caldo rendimento di grazie per un atto tanto magnanimo, un sì illustre pregio per questa città. Il decurionato considerando, che è pur prezioso il dovere di associare ai sentimenti di invariabile attaccamento, rispetto, e fedeltà, quella di profonda riconoscenza verso l'Augusto, e clementissimo Monarca Ferdinando II (D. G.) per aver dato a questa Città un novello segnale di onore, e di grandezza. Ha deliberato che all'uopo con analogo indirizzo siano espressi questi sentimenti, da umiliarsi ai piedi del Real Trono».

Nel 1853 – in occasione dei conti morali – il nuovo istituto viene descritto come «Eredità Pellegrino devoluta al Real Orfanotrofio Ferdinando dello scorso esercizio 1852»; nello stesso anno vengono assegnate all'istituto le «Suore della Carità» secondo un «progetto del febbraio del 1852» in sostituzione della maestra primaria. Quest'ultima «come praticasi con i professori di licei, e collegi degli istituti religiosi avrà diritto alla metà del soldo, vita sua durante». Il 31.10.1855 vengono erogati «ducato 41 di supplemento di ducati 120 per lo mantenimento di una suora della carità nel Real Orfanotrofio Ferdinando sovranamente approvato».

Il 19 aprile 1854, Ferdinando II, da Caserta, veduta la «sovrana risoluzione del 7 dicembre 1853» decreta la «fondazione dell'orfanotrofio Ferdinando in Lucera, sotto il titolo di Maria Santissima della Pace, per accogliere

ed educare le orfane e povere fanciulle del comune»; sempre in tale data emana anche il «Regolamento pel reale orfanotrofio Ferdinando II Borbone, di dotazione di D. Tito Pellegrino».

Nel 1855 viene erogato dall'Università di Lucera all'artista-pittore Tommaso Catalano la somma relativa *«al bel quadro di San Ferdinando destinato ad uno degli altari della chiesa di questo Real Orfanotrofio Ferdinando»* (quanti anni ci vorranno perché la Chiesa di San Leonardo venga riaperta? E per quale motivo i lavori sono stati sospesi?, *nda*).

Nel 1856 il Real Orfanotrofio dovette essere già abbastanza frequentato dalle donzelle in quanto viene disposto che *«dovendosi provvedere all'ampliamento del reale orfanotrofio Ferdinando di Lucera in Capitanata, si accorda la facoltà all'amministrazione di quel pio luogo di trarre in enfiteusi l'attiguo comprensorio di case, di proprietà della Mensa vescovile di San Severo, per lo canone netto di ducati duecentocinquanta, e secondo tutti i patti stabiliti».*



Il **Regolamento** approvato da Ferdinando II di Borbone, in data 1854, dispone che:

1. L'orfanotrofio è dotato con i beni del benemerito e pio uomo D. Tito Pellegrino, che morendo volle del suo pingue patrimonio formare un monumento di carità, fissando le benefiche sue mire sulla classe delle orfane o misere donzelle;
2. Il titolo dell'orfanotrofio è l'opera della clemenza del **Re**;
3. L'orfanotrofio **Ferdinando** avrà per Padrona principale **Maria Santissima** sotto il titolo della **Pace**, e ne celebrerà la festa annua nel dì 12 gennaio;
4. L'amministrazione resta affidata alla Commissione di beneficenza, sotto la dipendenza del Consiglio generale degli ospizi della provincia, colle norme tracciate dalle ministeriali istruzioni de' 20 maggio 1820 e da tutte le altre disposizioni di seguito, essendo lo stabilimento di fondazione pia laicale.

Giovanette da accogliersi

1. **Nel real orfanotrofio** sono ammesse le orfane e nubile donzelle le più misere e bisognose del paese, secondo le parole del testare;
2. Le sole orfane e giovinette misere Lucerine vi sono ammesse, purché d'incorrotti costumi e di buona salute;
3. Qualora la capienza del locale e tutte le altre condizioni consigliassero provvida l'ammissione di orfane aventi i requisiti espressi nell'articolo precedente, e che pio uomo desideri di rinchiudere a proprie spese, l'amministrazione dello stabilimento è facoltata d'accoglierle, previa la debita autorizzazione del Consiglio generale degli ospizii.
La prestazione annua per un'orfana simile sarà di ducati quarantacinque, pagabili a semestre anticipato; dovendo la donzella essere fornita dal benefattore istesso del convenevole corredo;
4. Nel caso in cui venisse ammessa nell'orfanotrofio la scuola pubblica per le fanciulle povere della carità, sarà per tale uso destinato un locale separato da quello che occuperanno le religiose, in modo che queste non vi abbiano accesso, sotto la strettissima vigilanza della direttrice. Sarà inoltre stabilito un orario che possa conciliare gli uffizii e la istruzione delle recluse con la occupazione delle fanciulle estere;
5. L'età per l'ammissione nel real orfanotrofio è fissata dagli anni sette compiuti agli anni quindici per le giovanette che hanno diritto ad esservi accolte per dondazione, o sia chiamata;
6. L'ammissione si avrà il preliminare nella domanda che l'aspirante rivolgerà alla Commissione locale. Questa, scrutatine i requisiti legali, la spedirà con motivata relazione al Consiglio degli ospizii, il quale col consenso del Vescovo della diocesi sulla vita e su' costumi, provvederà, tenuta presente l'azienda che offre la possibilità dell'amministrazione medesima. Ciò non esclude che taluna donzella, riconosciuta per condizioni tutelabile dalla beneficenza, possa divenir cura spontanea e del Vescovo, e del Consiglio, e della Commissione, senza il preliminare della richiesta;
7. Ciascuna reclusa che sarà ammessa dovrà esibire la fede del battesimo, l'attestato di morale e buona condotta, e l'altro attestato della inoculazione vaccinica, o di aver sofferto il vajuolo naturale, e di godere buona salute; nonché il certificato del sindaco attestante la mancanza di uno o di ambo i genitori, e lo stato di fortuna atto ad essere

contemplato;

8. Non debbono mai riceversi donzelle infermicce, o da mali cronici;

9. Quelle giovanette poi che vorranno profittare della scuola pubblica dovranno munirsi del solo permesso della Commissione e del Vescovo.



Governo interno

1. L'amministrazione del pio luogo sarà gestita e diretta dalla Commissione amministrativa locale, alla dipendenza del Consiglio degli ospizii della provincia;

2. La disciplina interna per la parte religiosa e morale appartiene esclusivamente al Vescovo della diocesi, giusta il disposto nello articolo 2 parte 4^a del real rescritto del 25 luglio 1851; ed all'effetto la disciplina medesima sarà affidata ad un direttore ecclesiastico, nominato dallo stesso Prelato per le facoltà concesse con l'articolo primo parte 4^a del mentovato real rescritto.

Le Figlie della Carità saranno le interne direttrici e le istitutrici, estendendo le di loro cure alla sorveglianza dell'esercizio delle arti e dei mestieri che vi s'introdurranno, i quali saranno sommessi, come lo debbono essere, alla soprintendenza della Commissione locale e del Consiglio generale, come cespite amministrativo;

3. Attesoché nell'esordio dello stabilimento le arti ed i mestieri propri del sesso si hanno il bisogno di apposite maestre ed istitutrici, fino a che la istruzione singola o generica per utilmente esercitarli non si rinvenga nelle

alunne, sarà mestieri di provvedere queste maestre o istitutrici di un appuntamento mensile, che sarà dalla Commissione proposto, ed approvato dal Consiglio a seconda del merito;

4. Queste maestre saranno pur anche trascelte dal Vescovo;

5. Vi sarà altresì un cappellano, con appuntamento mensile a carico del pio luogo, da nominarsi dal vescovo; come anche sarà prescelto dal medesimo il confessore, pel quale verrà fissato nello stato discusso un articolo di tenuissimo esito, a titolo di pia riconoscenza.

Al cappellano sono affidati il servizio della chiesa, la cura delle sacre funzioni, e le opere di culto;

6. Il real orfanotrofio avrà un medico, un chirurgo ed un salassatore, prescelti tra coloro che maggiore raccolgono il pubblico suffragio per morale, per religione e per costumi; che saranno nominati dal Vescovo; come pure tutte le altre persone inservienti al luogo. Essi avranno un annuale appuntamento, che verrà stabilito dalla Commissione, e fissato nello stato discusso secondo i mezzi. La direttrice regolerà l'ingresso di costoro nello stabilimento, non meno che l'accesso dei medesimi presso le inferme, e l'uscita di essi dal luogo, senza che mai soli camminino nello stabilimento;

7. Vi saranno altresì due donne addette a' bassi servizi della famiglia, una per lo interno, l'altra per l'esterno. Esse pernotteranno nello stabilimento, che verrà fissato nello stato discusso. La di loro scelta sarà fatta dal Vescovo.

La direttrice ed il direttore ecclesiastico veglieranno perché nell'introduzione e nell'uscita degli articoli di servizio siano da esse scrupolosamente visitati, vietando loro di aver discorsi segreti o singolari con le recluse, e di porgere scritti o libri che non siano precedentemente osservati dalla direttrice.

Classificazione delle recluse

1. Le recluse verranno distinte per classi secondo le scuole, ed in camerate secondo l'età.

In ogni camerata vi sarà una prefetta ed una vice prefetta: la prefetta e la vice prefetta verranno prescelte dalla direttrice del luogo fra le recluse, le quali per l'età, morigeratezza, e soprattutto per pietà e per vita esemplare saranno meritevoli di tale incarico.

Le prefette saranno all'immediata dipendenza delle Figlie della Carità. Le vice prefette dipenderanno dalle prefette nelle esecuzione de' loro obblighi. Le prefette e le vice prefette dovranno essere cambiate a prudenza della direttrice, previo il consenso dell'Ordinario. Le classi saranno distinte con una conta di color bianco, su di cui saranno varie liste di color rosso; cioè la prima avrà una sola lista, la seconda due, la terza tre, e così progressivamente;

2. Per le recluse l'abito sarà uniforme, cioè di cotone a *cordone* doppio color celeste cupo per l'inverno, e di cotone liscio leggero di simile colore per l'estate, con fazzoletto bianco sulle spalle;

3. I letti saranno, cioè lunghi palmi sette, larghi palmi tre, ed alti un palmo e mezzo, con tavole e piedistallo di ferro, secondo il modello che verrà stabilito dalla Commissione. I detti letti saranno provveduti di tutt'altro che sarà necessario.



Disciplina del conservatorio

- 1.** Sarà vietato indistintivamente ad ogni sesso l'ingresso nell'interno dello stabilimento, serbandosi questo divieto in modo da conseguirsi una clausura nel fatto;
- 2.** L'accesso di necessità della Commissione amministrativa in compagnia del direttore ecclesiastico, ove sia richiesto, sarà nella facoltà della Commissione medesima, liquidato il bisogno;
- 3.** Le recluse oltre alle domeniche ed alle feste di doppio precetto, si asterranno dal lavoro nelle principali feste di Corte; cioè nei giorni natalizi ed onomastici delle **LL.MM.** il **Re** e la **Regina** nostri augusti Sovrani, e di **S.A.R.** il **Duca di Calabria**. In tali giorni soltanto sarà loro permesso di ricevere visite al parlatorio da stretti congiunti;
- 4.** Coloro che visiteranno le recluse la mattina, non potranno ritornarvi il giorno;
- 5.** Le recluse al parlatorio saranno accompagnate dalla direttrice, o da altra che verrà destinata dalla medesima. Le ascoltatrici però saranno nominate dal Vescovo, sulla proposta della direttrice.

Manifatture, ed economia dei lavori

- 1.** Si lavoreranno primieramente gli articoli inservienti ai bisogni dello stabilimento e delle recluse; cioè tessuti di cotone e di lino. Saranno pure manifatturati gli oggetti più facili a venderli, e ricercati in preferenza dalla popolazione del comune, e

da quelle dei comuni limitrofi. Quindi si coltiveranno manifatture di ogni specie di tessuti, e ricami, non esclusi quelli in oro, in argento ed in seta, i fiori, la cucitura di guanti di pelle, e la fabbricazione di quelli a maglia di diversa materia;

2. Il prodotto dei lavori netto del capitale grezzo sarà distribuito proporzionalmente nel seguente modo. Nel primo triennio dall'entrata delle alunne tutto il lucro o sia prodotto, come innanzi depurato, cederà a vantaggio dello stabilimento; come che questo ha l'obbligo di esitare per la istruzione delle arti e dei mestieri, non che di fornire ben anco le fanciulle di vestimenta e di biancheria, e di far lavare tali oggetti. Dal principio del quarto sino alla uscita, del ripetuto lucro lo stabilimento riterrà giornalmente grana quattro per ciascuna reclusa; e tale ritenuta servirà a rivalere lo stabilimento delle spese per vestiario, biancheria, lavanda e manutenzione di macchine.

Il rimanente dello stesso lucro rimarrà, come appresso prescrivere, per vantaggio individuale delle recluse;

3. La ritenuta delle grana quattro sul prodotto delle manifatture, spettante all'orfanotrofio, sarà versata secondo lo smercio presso il cassiere della Commissione comunale o sia dei luoghi pii dipendenti dalla stessa, e che proposto dal decurionato, ed assoggettato a dare valida garentia di soddisfazione del medesimo ed al rendimento dei conti a norma dei regolamenti in vigore, viene approvato sempre sotto la responsabilità del medesimo collegio dal Consiglio generale. Terrà esso cassiere per la cennata ritenuta un registro particolare, per darne il conto di legge a chi di dritto, come cespite amministrativo. Del pari sarà versato e custodito presso del cassiere, con cauzione determinata dalla Commissione e dal Consiglio degli ospizii, il rimanente dei lucri o prodotto netto spettante alle recluse, avendo anche di questo speciale registro, non senza corredare ciascuna interessata di apposito libretto contenente l'inversione delle rispettive partite depositate a suo conto. Questo libretto, cifrato dalla Commissione e dal cassiere depositario in ogni pagina, sarà un documento di confronto tra la contabilità ufficiale e quella della sicurezza della proprietà della quota. In ogni fine di esercizio la quota spettante alle recluse sarà impiegata sul gran Libro, appena le somme parziali si presteranno per cifre da subirne l'impiego, con estratti intestati a ciascuna proprietaria. Quest'appannaggio progressivo costituirà fino all'età opportuna il mezzo ad onesta collocazione civile o religiosa. Lo interesse dell'impiego sul gran Libro sarà in ogni anno cumulato al capitale, a favore della proprietaria;

4. L'andamento scrupoloso ed esatto della contabilità relativa alle ritenute ed ai depositi per appannaggio rimane confidato alle cure solerti e sagaci della Commissione, perché il Consiglio pure se ne abbia una opportuna dimostrazione;

5. O che la reclusa uscisse dal luogo, o trovasse a collocarsi, le sarà liberata la somma depositata o impiegata per suo conto, nel modo come a suo luogo si dirà;

6. Il prodotto dei lavoro, in caso di morte, dedotte le spese funerarie e le messe, andrà in beneficio dello stabilimento, il quale troverà in questo un elemento dippiù a riprodurre e diffondere gli atti più goduti dalla defunta. La somma che si troverà o presso del cassiere, o impiegata sul gran Libro, cederà ipso facto a beneficio del pio luogo, come parte di capitale o rendita rispettivamente.

Metodo di istruzione

1. La istruzione sarà guidata così; cioè si farà mandare a memoria il catechismo di *Spinelli*, e la preghiera pel **Re Nostro Signore**, che veniva diffusa per tutte le scuole primarie del Regno, comunicata dal presidente della pubblica istruzione; e quindi di grado in grado lo scrivere, la grammatica italiana di Adone, la storia sacra, e l'aritmetica, assegnando un'ora e mezza della giornata per tali lezioni, cioè un'ora la mattina, e mezz'ora il giorno: in tutte le altre ore della giornata le giovanette tanto interne che esterne si addiranno ai lavori;
2. Affinché le recluse uscendo dallo stabilimento siano buone madri di famiglia, saranno secondo il bisogno ed a prudenza della direttrice addette alle faccende domestiche due o tre a periodo di settimane. Per tale destinazione si guarderà all'età, alle forze ed allo stato di salute di ognuna.

Esame

1. Per incoraggiare sempre più le recluse nel bene, per rendere animato il profitto, e per conoscere i rispettivi progressi, in ogni anno si faranno gli esami sotto la scorta di apposita Giunta, che verrà composta dal Vescovo il quale ne sarà il presidente, e dai membri della Commissione di beneficenza; e pe' lavori di arti o mestieri saranno intesi due o più artisti espertissimi, i quali saranno all'uopo nominati dalla Commissione anzidetta, col consenso del prelodato Vescovo;
2. Gli esami verseranno sull'andamento istruttivo delle recluse, e quindi sugli oggetti di manifatture che verranno esposti a giudizio della Giunta degli esami. Gli esami incominceranno dal giorno primo maggio.

Premi

1. Quelle recluse che si renderanno notevoli per la loro lodevole condotta, per l'applicazione e pel profitto meriteranno lodevole condotta, per l'applicazione e pel profitto meriteranno dei premi, a giudizio della Giunta degli esami, che sentirà per l'oggetto anche l'avviso delle maestre;
2. I premi consisteranno in piccoli oggetti donneschi; in medaglie di ottone di piccola dimensione, nelle quali saranno da una parte incisi tre gigli sormontati dalla corona reale, con la leggenda intorno *reale orfanotrofio*, e dall'altra la leggenda *al merito*, col nastro di seta bianca; come pure in medaglie di argento anche di piccola dimensione, sostenute da un nastro di seta rossa, con la stessa epigrafe e leggenda da una parte; e dall'altra alla leggenda *al merito* sarà sostituita quella *alla virtù*.
La medaglia di argento verrà accordata a quelle recluse che si saranno contraddistinte non solo nella condotta morale, ma nella parte istruttiva e nelle manifatture;
3. La distribuzione dei premi sarà fatta in presenza di tutta la comunità riunita nel giorno onomastico di **S.M. il Re**;
4. In ogni anno la Giunta degli esami prendendo conto della condotta delle recluse potrà sospendere l'onorificenza che avranno demeritata.

Castighi

I mezzi da adoperarsi per castigare le recluse sono:

1. le ammonizioni mercè patetici ragionamenti;
2. i rimproveri in privato, o in pubblico;
3. il silenzio;
4. la dimora in ginocchio per qualche tempo;
5. l'esclusiva dai divertimenti nelle ore di ricreazione;
6. l'assegnamento di una quota straordinaria di lavoro;
7. l'inibizione di andare al parlatorio nelle giornate stabilite;
8. la privazione del vino nelle giornate opportune, come pure di un piatto al mattino;
9. il sostituire una delle serventi per uno o più giorni;
10. la reclusione a tempo determinato nella stanza di correzione;
11. la degradazione, facendo passaggio da una classe superiore ad una inferiore, da un ufficio più eminente ad un altro subalterno;
12. l'interdizione a sostenere uffizii per un determinato periodo;
13. la condanna di non poterne mai esercitare alcuno;
14. la perdita delle onorificenze meritate co' premi, per conseguire la perseveranza;
15. la espulsione dallo stabilimento.

È vietato di fare uso delle percosse, sotto pena della perdita di ogni emolumento.

Le pene dal *n. 1* al *n. 9* possono infliggersi tanto dalla direttrice, che dal direttore, e molto più dal Vescovo e dalla Commissione amministrativa.

Per quelle dal *n. 10* al *n. 14* vi sarà bisogno della venia del Vescovo e della Commissione amministrativa, per la parte che rispettivamente compete. E finalmente per la espulsione la Commissione provocherà le sanzioni del Consiglio generale, salvo il caso di doversi espellere alcuna per soli motivi morali e religiosi, locché spetta all'Ordinario diocesano, il quale però deve preventivamente tenerne informato il Consiglio generale.

Uscita delle recluse

1. Onde le recluse non invecchino nello stabilimento, ed il bene rimanesse circoscritto fra pochi, è determinata l'età di anni trentacinque, ove sino a questa epoca alcuna non sia civilmente o religiosamente collocata, per l'uscita

definitiva dallo stabilimento, curandosi dalla Commissione di facilitarla a viver vita operosa ed onesta;

2. Avvenedo richieste di matrimoni, esse non debbono, né possono essere dirette che alla Commissione, e sempre precipuamente al direttore ecclesiastico, senza che veruna conoscenza ne giunga alla donzella, nel senso di non produrle un pensiero fisso alienante dai suoi doveri. Ed ove dalla Commissione siasi scrutata la utilità del matrimonio nei requisiti accettabili del richiedente, e desiderasse questi di vedere la donzella richiesta, in tal caso caldeggiato sempre il principio dell'ignoranza della donzella medesima, si farà che costei in compagnia della direttrice, ed alla presenza della stessa Commissione, cui la richiesta s'inoltrava preliminarmente, sia veduta sotto l'aspetto di essere il richiedente in compagnia della Commissione. Imperocché se dalla vista dipenderà la risoluzione, ovvero da altre convenienze, sarà sempre provvido di non prevenirne anticipatamente la donzella, la quale in pendenza della risoluzione prevedibilmente negativa nulla soffra nello spirito, sia nei suoi parlari con le compagne;

3. Se la reclusa richiesta abbia parenti, loro si consegnerà dopo conchiuse tutte le trattative;

4. Fino a che la donzella dimori nello stabilimento la Commissione e la direttrice vieteranno che sotto qualsivoglia pretesto o colore riceva regalo, o menoma dimostrazione per parte del giovane richiedente;

5. Se poi la reclusa verrà situata presso qualche famiglia, o andrà a ritirarsi in casa dei parenti, o altrove, la uscita nell'età predeterminata avverrà liberandosele le somme che sino a quel giorno spettino, come si è detto di sopra;

6. Verificandosi infermità d'indole contagiosa, l'affetta sarà segregata dal consorzio interno in apposita stanza, e coi riguardi che la Facoltà sanitaria prescriverà come preservativi: ed ove dalla Facoltà sanitaria si prescrivesse pel meglio della inferma di dovere uscire, sino alla guarigione la uscita, la stanza, il sito ed ogni altra occorrenza formeranno la cura pia della Commissione, che ne tollererà la spesa, chiamandovi al solo concorso dell'assistenza i parenti, se ne abbia.

Di tutto quanto si è detto ne sarà data partecipazione al Consiglio per la debita approvazione;

7. Per la riammissione di quelle recluse che si trovano fuori dello stabilimento per causa d'infermità, la Commissione le riammetterà, ove sia espediente, previo il consenso del Consiglio generale, ed anche dell'Ordinario diocesano per la parte religiosa e morale;

8. Chiunque viene espulsa per motivi di condotta non potrà mai più rientrare.

Ricreazione e ginnastica

Indipendentemente dalle ricreazioni di uso, come dinanzi si è detto, nell'interno, lo spazioso giardino che fa parte dello stabilimento offrirà alle alunne il comodo del moto e delle passeggiate intese alla igiene.

Vitto

1. Ciscuna reclusa dagli anni sette agli diciotto avrà nel mattino una colazione di mezza libbra di apne con frutti secchi o della stagione; pel pranzo poi il mattino due piatti caldi, ed uno la sera;

2. La qualità dei cibi verrà fissata per ogni giorno in apposita tabella. Il quantitativo della vittivazione sarà il

seguinte:

- Pane, due terzi di rotolo al giorno, cioè un terzo il mattino, e l'altro la sera. Esso sarà di buona qualità.
- Maccheroni, sei a rotolo;
- Pasta minuta, otto a rotolo;
- Riso, nove *idem*;
- Carne vaccina, otto *idem*;
- *Idem* di castrato, sette *idem*;
- *Idem* di agnello, sette *idem*;
- Pesce grande, sette *idem*;
- Pesce minuto, otto *idem*;
- Baccalare, otto *idem*;
- Legumi, dodici a misura;

3. Il mattino delle domeniche e dei giovedì, in tutte le feste di doppio precetto, e nei giorni di gala di Corte, sarà dato ad ognuna reclusa il vino, cioè un sesto di caraffa, sino agli anni quattordici; e da detto periodo di età in avanti, un quarto;

4. Oltre l'ordinario trattamento nei giorni natalizi ed onomastici delle **LL.MM.** il **Re** e la **Regina** sarà alle recluse somministrato un terzo piatto. Negli stessi giorni di letizia universale pel nostro Regno si canterà dalle medesime nella chiesa dello stabilimento solenne *Te Deum*, con l'intervento della Commissione, pregandosi lo **Altissimo** per la incolumità di lunghi, preziosi e prosperi giorni delle **LL.MM.** e della real **Famiglia**. L'insieme dello stipendio giornaliero per ogni reclusa sarà di un carlino.

Oblate

1. Il numero delle oblate è stabilito in proporzione del quarto del numero delle recluse;

2. Le recluse a carico del pio disponente *Pellegrino* saranno preferite a quelle che sono a conto di altri, nell'essere ammesse nella classe delle oblate;

3. La dote per le recluse a carico di *Pellegrino* non sarà maggiore di ducati centocinquanta;

4. Le doti saranno pagate prima di essere ammesse ad oblate;

5. Le doti cedono a beneficio dello stabilimento, con diventare capitali o fondi fruttiferi dal primo di che l'oblata si riceve;

6. Le oblate riceveranno dallo stabilimento il refettorio comune ed il vestiario;

7. Le oblate possono servire lo stabilimento nei diversi uffizii di prefette, maestre, ascoltatrici, refettoriere, ma sotto la dipendenza della direttrice Figlia della Carità;

8. In mancanza di recluse a carico di *Pellegrino* possono riceversi per oblate le donzelle oneste che fossero o dentro, o fuori lo stabilimento, pagando però la dote di ducati cinquecento, e purché si giudicassero dal Consiglio generale e

dall'Ordinario utili alla istruzione, o al servizio dell'orfanotrofio.

Disposizione generale

«Come sentito principio di dovuta gratitudine a pro del benefattore di questo stabilimento, le recluse saranno obbligate in ogni mattina, dopo ascoltata la santa Messa, di recitare un *de profundis* per l'anima del medesimo. Nel giorno poi anniversario della di lui morte saranno in chiesa celebrate sei messe piane ed una messa cantata in suffragio dell'anima dello stesso, a cui assisterà tutta la comunità, la quale reciterà delle preci analoghe alla circostanza.

La direttrice in detto giorno nel refettorio ricorderà alle recluse che il pane che mangiano è il pane della carità; che perciò in quella giornata continuamente supplicassero il **SIGNORE** a *pro* dell'anima del benefattore, da cui esse ricavano tanto beneficio».

I ricordi per **S.M. Ferdinando II di Borbone** sono appena iniziati, anche a Lucera!!!

e. gemmini

“Per liquidare i popoli si comincia con il privarli della memoria. Si distruggono i loro libri, la loro cultura, la loro storia. E qualcun altro scrive loro altri libri, li fornisce di un'altra cultura, inventa per loro un'altra storia. Dopo di che il popolo incomincia lentamente a dimenticare quello che è stato. E il mondo attorno a lui lo dimentica ancora più in fretta”.

Milan Kundera
